

Dispositivo

- 1) *La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F 49/10), è annullata nella parte in cui essa respinge le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all'annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI), recante rigetto della sua domanda di designazione di un terzo medico.*
- 2) *Per il resto, l'impugnazione è respinta.*
- 3) *La decisione della BEI, che rigetta, in quanto tardiva, la domanda del sig. De Nicola di designare un terzo medico, è annullata.*
- 4) *Il sig. De Nicola e la BEI supporteranno le proprie spese relative sia al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente giudizio.*

(¹) GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Valeo Vision/Commissione

(Causa T-457/11) (¹)

(«Ricorso di annullamento — Tariffa doganale comune — Classificazione nella nomenclatura combinata — Voce doganale — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»)

(2013/C 313/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Valeo Vision (Bobigny, Francia) (rappresentante: R. Ledru, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, B.-R. Killmann e L. Keppenne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 603/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 163, pag. 10).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *La Valeo Vision è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

(¹) GU C 298 dell'8.10.2011.

Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — «Rauscher» Consumer Products/UAMI (Rappresentazione di un tampone)

(Causa T-492/11) (¹)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un tampone igienico — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2013/C 313/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: «Rauscher» Consumer Products GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: M. Stütz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 20 luglio 2011 (procedimento R 2168/2010-1), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo rappresentante un tampone igienico come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La «Rauscher» Consumer Products GmbH è condannata alle spese.*

(¹) GU C 355 del 3.12.2011.

Sentenza del Tribunale 13 settembre 2013 — Anbouba/Consiglio

(Causa T-563/11) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Onere della prova — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Procedimento in contumacia — Istanza d'intervento — Non luogo a statuire»)

(2013/C 313/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Issam Anbouba (Homs, Siria) (rappresentanti: M.-A. Bastin, J.-M. Salva e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente R. Liudvinavičiute-Cordeiro e M.-M. Joséphidès, poi R. Liudvinavičiute-Cordeiro e A. Vitro, agenti)